

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 agosto 2008 - Deliberazione N. 1372 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – **Approvazione Disegno di Legge: "Modifiche all'art. 57 della Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2008"**

PREMESSO

Che l'art. 72 comma 11 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 prevede che "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi";

CONSIDERATO

- che la l.r. 1/2007 all'art.18 relativo alla "Riorganizzazione dell'amministrazione regionale" prevede la possibilità per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania e degli Enti strumentali che da essa dipendono di presentare proposta per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro;
- che la legge regionale n.1 del 30 gennaio 2008 all'art.57 ha previsto la proroga dell' applicazione delle disposizioni contenute nell'art.18/2007 anche per l'anno 2008;

VISTE

le deliberazioni n. 697 del 24-4-07 avente ad oggetto "art.18 l.r.1 del 19/01/2007" documento di attuazione" e n. 782 del 9-5-2008 che ha confermato le disposizioni ai fini dell'applicazione attualizzata per l'anno corrente;

RITENUTO

- Che, alla luce della suindicata normativa che introduce le suddette novità in materia di contenimento della spesa pubblica, sussiste sin d'ora la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare danni erariali che potrebbero conseguire ad una non corretta ponderazione degli interessi coinvolti nell'attuazione della procedura della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché per non vanificare le aspettative di molti dipendenti che hanno validamente presentato la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- che appare pertanto necessario approvare una specifica modifica dell'art. 57 della legge regionale 1/2008 con la quale l'Amministrazione fissi i criteri della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex art. 18 l.r. 1/2007 e art. 57 l.r. 1/2008 al fine di superare le difficoltà applicative sopravvenute a seguito delle novità normative introdotte dall'art. 72 comma 11 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008;

VISTI

l'art. 18 l.r. 1/2007;

l'art. 57 l.r. 1/2008;

la deliberazione n. 697 del 24-4-07;

la deliberazione n. 782 del 9-5-2008;

DATO ATTO

Che viene data la preventiva informativa alle OO.SS.;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il disegno di legge recante modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 ;
2. di trasmettere al Consiglio Regionale per l'approvazione il disegno di legge recante modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 ;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'A.G.C.01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale per l'esecuzione e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Disegno di legge

Modifiche all'art. 57 della legge regionale 1 del 30 gennaio 2008

Articolo

All'articolo 57 della legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 1, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "il criterio di commisurazione al 65° anno di età del dipendente indicato dall'art. 18 della l.r. 1/2007 per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei 40 anni qualora, dall'applicazione dello stesso, ne consegua per l'Amministrazione una minore spesa individuale."

Relazione al Disegno di legge Modifiche all'art. 57 della legge regionale 1 del 30 gennaio 2008

La presentazione dell'articolo di legge in allegato, che introduce un ulteriore periodo all'art. 57 della l.r. 1 del 30 gennaio 2008 è giustificata dalla necessità di non vanificare l'esodo incentivato anno 2008 per molti dipendenti che hanno presentato validamente la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e di non originare danni erariali alla luce delle recenti novità introdotte in materia di contenimento della spesa pubblica.

Infatti, l'art. 72 comma 11 del D.l. 25 giugno 2008 n. 112 prevede che "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi".

Premesso che le domande presentate dai dipendenti non sono impegnative né per il dipendente né per l'Amministrazione in quanto la formalizzazione si avrà con il consenso tra le parti e si perfezionerà con la sottoscrizione di un contratto tra i medesimi soggetti (v. art. 18 comma 3 l.r. 1/2007 e deliberazione n. 697 del 24/04/2007) e fermi restando gli obiettivi che caratterizzano la risoluzione consensuale (riduzione della dotazione organica, diminuzione degli oneri retributivi e contributivi, agevolazione riorganizzazione amministrativa, riduzione della dotazione organica ai fini agevolazione del conferimento delle funzioni e compiti agli enti locali), non può non applicarsi il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, norma che va pertanto inserita nel contesto della norma regionale in quanto non sembrerebbe realizzarsi alcun contenimento della spesa pubblica incentivando l'esodo per un dipendente in possesso della massima anzianità contributiva il cui rapporto di lavoro può essere unilateralmente risolto dall'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

Analoga valutazione di interesse economico va fatta nei confronti di quei dipendenti prossimi al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, in particolare per coloro che al 31/12/2008 (data prevista per la cessazione dal servizio per risoluzione consensuale) abbiano un'anzianità contributiva superiore ai 37 anni atteso che quale incentivo all'esodo possono essere corrisposte fino ad un massimo di 36 mensilità.

Si prevede, pertanto, di sostituire il criterio di commisurazione al 65° anno di età del dipendente indicato dall'art. 18 della l.r. 1/2007 per la quantificazione dell'indennità, da quello della massima anzianità contributiva dei 40 anni qualora, dall'applicazione dello stesso, ne consegua per l'Amministrazione una minore spesa individuale.

Tanto al fine di non vanificare la procedura che l'Amministrazione ha in atto e, nello stesso tempo, per non porre in essere comportamenti e azioni in contrasto con la normativa nazionale sopravvenuta superando, nel contempo, le difficoltà applicative sopravvenute a seguito delle recenti novità normative.